

REGOLE ATTUATIVE

in disciplina della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente

PREAMBOLO

La Regione autonoma Valle d'Aosta promuove e sostiene, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, il settore audiovisivo, ai fini della promozione del territorio regionale, della crescita e valorizzazione delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, attraverso una serie di servizi e agevolazioni nonché mediante la costituzione di un apposito fondo volto a sostenere economicamente progetti audiovisivi da realizzarsi in Valle d'Aosta e anche al di fuori della Valle d'Aosta alle condizioni previste nel presente Regolamento.

A tal fine, con legge regionale in data 9 novembre 2010, n. 36 ("Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste"), pubblicata su B.U. del 23 novembre 2010, n. 48 (di seguito "Legge Regionale n. 36/2010"), veniva istituita la Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste (di seguito anche "Fondazione" o "Film Commission").

Ai sensi di quanto previsto all'art. 12 della citata Legge Regionale n. 36/10, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 30 settembre 2011 veniva istituito il Film Fund (di seguito "Fondo"), attraverso il quale la Film Commission potrà realizzare interventi di sostegno alla produzione audiovisiva conformemente al presente regolamento.

Con legge regionale del 29 settembre 2017, n. 14 ("Nuove disposizioni in materia di Film Fund. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36") pubblicata sul B.U. del 10 ottobre 2017 n. 45, la Legge regionale n. 36/2010 era oggetto di limitate modifiche volte, tra l'altro, a precisare che i criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sulle risorse stanziare per il Film Fund sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che, in ogni caso, l'importo del contributo per ciascuna opera non può essere superiore a euro 180.000, sempre che per la produzione della stessa il beneficiario sostenga nel territorio della Regione una spesa, debitamente documentata, non inferiore al 150 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

Le limitazioni predette sono state successivamente abrogate dalla **Legge n. 1 del 30 gennaio 2025, "Disposizioni in materia di beni e attività culturali. Modificazioni di leggi regionali"**, pubblicata su Bollettino Ufficiale Regionale in data **6 febbraio 2025 n. 6 ed entrata in vigore il giorno successivo**.

Le attuali linee di intervento del Fondo attengono ai settori del sostegno alla produzione audiovisiva (Capo I), del sostegno allo sviluppo di progetti di produzioni audiovisive (Capo II), e del sostegno alla produzione di opere di particolare rilevanza artistica ed economica (Capo III).

Particolari agevolazioni vengono riservate alle opere prodotte o coprodotte da imprese locali, ai documentari, alle opere prime e seconde, ed ai progetti che, per fattori linguistici o modello produttivo, valorizzano la natura bilingue della Regione Valle d'Aosta.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina in via preventiva ogni anno l'entità delle quote del Fondo dedicate rispettivamente a ciascuna delle predette linee di intervento, riservandosi la possibilità di riassegnare eventuali risorse non distribuite nell'ambito di un capo agli interventi previsti in uno o più degli altri capi e ferma la facoltà di ripartire il Fondo tra tutte o alcune delle linee di intervento sopra indicate. Nel medesimo provvedimento il Consiglio di Amministrazione può prevedere particolari condizioni o modalità di utilizzo delle somme.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo. La presente stesura del Regolamento risulta aggiornata, rispetto alle precedenti, per tenere conto delle evoluzioni intervenute sia nel mercato audiovisivo, sia nel quadro normativo nazionale all'esito dell'approvazione della legge N. 220/2016 e dei relativi decreti attuativi, sia delle modifiche apportate alla normativa regionale, con lo scopo di facilitare sempre più la fruizione degli incentivi da parte delle imprese di produzione in un'ottica di sistema e di tendenziale armonizzazione tra gli strumenti di intervento regionali e quelli nazionali.

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto. Definizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina, sulla base della normativa regionale vigente e nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente, modalità e criteri di assegnazione di risorse del Fondo, sotto forma di contributo a fondo perduto.
2. La principale normativa di riferimento da considerarsi ai fini del presente Regolamento è da individuarsi nella seguente:
 - a) *Normativa comunitaria* - Regolamento della Commissione Europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 giugno 2014, "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato";
Regolamento della Commissione Europea n. 2831 del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "DE MINIMIS";
 - b) *Normativa statale* - Legge 14 novembre 2016 n. 220 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", e successive modifiche e relativi decreti attuativi; Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
 - c) *Normativa regionale* - Legge regionale N. 36/2010 e ss. mm. e ii.
3. Il presente Regolamento recepisce e utilizza le definizioni di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 2016 n. 220, "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", e relativi decreti attuativi (di seguito anche "Legge 220/2016"), nonché quelle di cui all'allegato I del Regolamento della Commissione Europea n. 651/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (di seguito anche "Regolamento UE n. 651/2014"); pertanto ai corrispondenti termini, ove utilizzati nel presente Regolamento, deve attribuirsi il significato ivi indicato.

Art. 2 - Regime di concessione degli aiuti. Cumulabilità.

1. Nel caso in cui i beneficiari dei contributi concessi ai sensi del presente Regolamento siano imprese, detti contributi possono essere concessi, alternativamente
 - a) in regime di "DE MINIMIS", secondo quanto stabilito nel Regolamento della Commissione Europea n. 2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "DE MINIMIS", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 (di seguito anche "Regolamento n. 2831/2023");
 - b) in regime di esenzione, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 651/2014 (come sopra già definito nel presente Regolamento), ed in particolare ai sensi dell'articolo 54 ("Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive") di detto Regolamento UE.
2. Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente (art. 3 del Reg. UE 2831/2023), l'importo complessivo degli aiuti "DE MINIMIS" concedibili ad una medesima impresa non deve superare l'importo di 300.000,00 euro su un periodo di tre esercizi solari consecutivi (esercizio solare entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti) riferiti all'impresa richiedente; a tal fine, deve farsi riferimento alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2831/2023. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente dovrà presentare, unitamente alla domanda al Fondo, un'autodichiarazione relativa all'eventuale esistenza di imprese controllate/controllanti, nonché all'eventuale esistenza di pregresse operazioni di fusione, scissione o acquisizione che abbiano interessato l'impresa richiedente.
3. I entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 1, i contributi concessi ai sensi del presente Regolamento sono cumulabili con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, entro i limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato (si vedano in particolare l'art. 5, comma 2 del Regolamento UE n. 2831/2023 e l'art. 54 del Regolamento UE n. 651/2014).

TITOLO II
INTERVENTI

CAPO I

Fondo per il sostegno alla produzione audiovisiva

Art. 3 - Finalità

1. Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, turistico, rurale, storico e le tradizioni della Valle d'Aosta, nonché sostenere la crescita e valorizzare il comparto produttivo locale, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i produttori le imprese di produzione audiovisiva con sede legale e/o operativa da almeno 6 (sei) mesi in Valle d'Aosta, gli autori, le maestranze e in generale i professionisti dell'audiovisivo fiscalmente residenti o con domicilio fiscale in Valle d'Aosta o nati in Valle d'Aosta ma residenti altrove e che, solo con riferimento a questi ultimi, possano comprovare lo svolgimento della propria attività professionale in Valle d'Aosta, attraverso il sostegno a costi di realizzazione di opere audiovisive, come definite dalla normativa nazionale vigente; a tal fine intende incentivare la presenza di produzioni audiovisive nazionali ed internazionali sul territorio valdostano, contribuire alla qualificazione delle risorse professionali locali, nonché stimolare e sostenere l'occupazione, le professionalità e l'autorialità valdostane anche in relazione ad opere da realizzarsi al di fuori dalla Valle d'Aosta, secondo quanto previsto nel presente regolamento.
2. Particolare attenzione viene riservata alle produzioni di imprese locali, di opere prime e seconde, ai documentari e alle opere di animazione nei termini oltre previsti nel presente capo.

Art. 4 - Opere ammissibili. Casi di esclusione.

1. Nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo precedente, attraverso il Fondo, la Film Commission sostiene la realizzazione di produzioni di opere audiovisive che promuovano l'occupazione e le professionalità locali, creando importanti ricadute sul territorio regionale, caratterizzate da almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) abbiano rilievo nazionale e/o internazionale e sviluppino tematiche legate al territorio valdostano e/o valorizzino il patrimonio culturale e paesaggistico regionale;
 - b) abbiano rilievo nazionale e/o internazionale e contribuiscano alla crescita del comparto locale attraverso il coinvolgimento di professionisti valdostani dell'audiovisivo, ad esempio, in qualità di autori (soggetto/sceneggiatura) e/o registi e/o compositori di colonne sonore originali e/o attori e/o produttori e/o maestranze e/o operatori della post-produzione;
 - c) valorizzino, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche presenti nel territorio della Regione.
2. Nel caso in cui l'impresa di produzione audiovisiva (ossia chi detenga una quota di titolarità dei diritti sull'opera, anche se minoritaria) o almeno uno degli autori (soggetto/sceneggiatura) o il regista abbiano la propria sede legale e/o operativa da almeno sei mesi o la propria residenza fiscale o il proprio domicilio fiscale in Valle d'Aosta, sono considerate ammissibili le opere che vengano realizzate al di fuori del territorio valdostano purché venga rispettato l'obbligo di spesa di cui all'art. 8.
3. Possono accedere al sostegno di cui al presente capo le seguenti tipologie di opere audiovisive:
 - a) opere cinematografiche di durata superiore a 52 minuti;
 - b) opere cinematografiche di cortometraggio, ovvero di durata uguale o inferiore a 52 minuti;
 - c) opere televisive di durata superiore a 52 minuti se opere singole, ovvero, in caso di opere di natura seriale, con durata complessiva minima della serie di 90 minuti;
 - d) opere web seriali composte di almeno 2 episodi della durata minima di 13 minuti ciascuno.Ciascuna delle tipologie di opere indicata alle lettere a), b), c) e d) del presente comma è intesa secondo la definizione fornite dall'art. 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 220/2016 e relativi decreti attuativi; pertanto, a scopo esemplificativo, le opere a carattere documentaristico o di animazione potranno rientrare in ciascuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d).

4. Sono escluse dai benefici le opere di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 220/2016, ed in particolare le opere a carattere pornografico, che facciano apologia di reato o che incitino alla violenza o all'odio razziale; di carattere pubblicitario, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni; programmi di informazione e attualità; giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; trasmissioni anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi, nonché in generale tutte le opere che, ai sensi della normativa vigente, non siano ammesse ai benefici di legge.

Art. 5 - Soggetti ammessi. Requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare domanda di ammissione al contributo le imprese di produzione audiovisiva che, alla data di presentazione della domanda, posseggano i requisiti di seguito indicati:
- a) avere sede legale in Italia, in uno dei Paesi dell'Unione Europea, o in un Paese extraeuropeo equiparato a condizioni di reciprocità;
 - b) essere iscritti al Registro delle Imprese (codici ATECO 59.11 o 59.12) ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro dell'Unione Europea o di un Paese extraeuropeo equiparato a condizioni di reciprocità (classificazione NACE Rev. 2 59.11 o equivalente extraeuropeo);
 - c) possedere la qualifica di "produttori indipendenti" ai sensi della vigente normativa nazionale;
 - d) non essere imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014;
 - e) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, come definite all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - g) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere corso alcuna procedura per la dichiarazione di tali situazioni;
 - h) non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che la Fondazione possa dimostrare con qualunque mezzo;
 - i) non essere sottoposti ad alcuna sanzione dalla quale derivi il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - j) non essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - k) non essere destinatari, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
 - l) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata eventualmente già disposta la restituzione.
2. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente comma devono inoltre essere, alternativamente:
- a) produttori unici, ossia titolari del 100% dei diritti di sfruttamento sull'opera;
 - b) produttori in regime di produzione associata, coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale o produzione internazionale, e pertanto titolari di una quota di diritti sull'opera; al riguardo, non sono ammessi soggetti partecipanti a titolo meramente finanziario (per tali intendendosi i produttori che partecipino a una produzione solo con apporto finanziario, senza quindi alcun apporto di natura tecnica o artistica);
 - c) produttori esecutivi, in virtù di accordi già in essere con i produttori titolari di diritti sull'opera.
3. I requisiti sopra indicati, oltre che alla data di presentazione della domanda, dovranno essere altresì mantenuti per tutta la durata del progetto, fino all'erogazione del saldo, pena l'esclusione del beneficiario dalla procedura e/o la revoca del contributo eventualmente concesso.
4. Sono escluse dal sostegno di cui al presente capo le associazioni culturali e le fondazioni senza scopo di lucro. Sono ammesse le imprese individuali.
5. L'ammissibilità al finanziamento è subordinata all'esito delle verifiche antimafia, ove necessarie ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Art. 6 - Domande di contributo

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Fondazione con le modalità di cui al successivo art. 20 nei primi dieci giorni di ogni mese, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, unitamente alla documentazione oltre indicata. L'ordine cronologico di presentazione non è da ritenersi criterio di selezione.
2. Per ciascuna finestra mensile di presentazione delle domande, ogni soggetto potrà presentare una sola domanda anche nel ruolo di produttore associato e/o coproduttore o altro. Nel caso di presentazione da parte dello stesso soggetto di un numero di domande maggiore a quello qui indicato, anche nel ruolo di coproduttore, tutte le domande presentate da tale soggetto verranno considerate inammissibili.
3. Uno stesso progetto non potrà essere ripresentato se non successivamente al completamento della valutazione del medesimo da parte della Fondazione ed al ricevimento da parte del proponente degli esiti della valutazione ai sensi del successivo art. 7, comma 4. In ogni caso i progetti non ammessi al sostegno potranno essere ripresentati successivamente solo a condizione che presentino modifiche sostanziali rispetto alla versione precedentemente presentata; potranno essere ripresentati nella medesima versione solo i progetti non ammessi al sostegno che abbiano comunque ottenuto un punteggio non inferiore a 60 su 100.
4. Alle domande vanno allegati in duplice copia:
 - a) per le opere non seriali:
 - I) soggetto;
 - II) sceneggiatura, o trattamento per i documentari;
 - III) profilo dei personaggi;
 - IV) per le opere di animazione, in alternativa ai materiali di cui al punto i), *storyboard*.
 - b) per le opere seriali:
 - I) soggetto di serie e sceneggiatura di almeno la puntata pilota;
 - II) progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
 - III) profilo dei personaggi;
 - IV) in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* di almeno il primo episodio;
 - V) in caso di documentari, in alternativa alla sceneggiatura di cui al punto i, può essere presentato il trattamento di almeno il primo episodio.
 - c) in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore, contratto, almeno in forma di opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo;
 - d) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo; al riguardo si specifica che:
 - I) preferibilmente nello stesso budget, o in alternativa in documento separato, dovrà essere indicato l'elenco dettagliato delle spese da effettuare nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, dal quale deve risultare che il soggetto beneficiario prevede di effettuare sul territorio regionale una spesa pari ad almeno il 150% del contributo richiesto; ai fini del calcolo di tale spesa, si fa riferimento alle sole spese ammissibili previste nell'**ALLEGATO A** pubblicato sul sito <https://filmcommission.vda.it/>; sono comunque escluse da tale conteggio la *producer's fee*, le spese per il personale a tempo indeterminato e le spese di investimento, ovvero le spese non strettamente connesse al progetto e che rimangono nella disponibilità del richiedente anche dopo l'ultimazione del progetto;
 - II) dal piano finanziario, oltre alla sostenibilità del progetto, dovrà risultare che l'ammontare del contributo richiesto non supera il 50% del costo complessivo di produzione dell'opera, quale definito dalla normativa nazionale ed ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore e che, unitamente agli altri eventuali finanziamenti previsti nel piano finanziario, non sia superiore al costo totale dell'opera; ove già disponibile, è inoltre richiesta copia della documentazione comprovante l'effettiva disponibilità delle risorse indicate nel piano finanziario.
 - e) piano di lavorazione ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese, con specifica evidenza delle ambientazioni in interni ed esterni e delle giornate complessive di lavorazione sul territorio regionale, ivi comprese le attività di post-produzione;

- a) relazione artistica del regista e relazione analitica dell'impresa di produzione sull'impianto produttivo del progetto e le potenzialità distributive dell'opera finale;
 - b) contratto, almeno in forma di opzione, di acquisto dei diritti del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura sottoscritto con gli autori;
 - c) profilo breve e curriculum dell'impresa di produzione;
 - d) profilo breve del regista ovvero dei registi, con indicazione di una o più opere realizzate precedentemente (meglio se accompagnate da *screener* online o file), e curriculum vitae degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura;
 - e) in caso di progetti riconducibili a più soggetti, delega al soggetto che presenta la domanda a presentare tale domanda e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
 - f) ove esistenti, copia dei contratti e/o accordi di coproduzione, di distribuzione o di licenza per diffusione in sede televisiva o altra dell'opera; nonché dei contratti e degli incarichi conferiti e accettati, anche in forma opzionale, in relazione ai principali componenti del cast artistico e tecnico.
 - g) in caso di professionisti nati in Valle d'Aosta ma residenti altrove, documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività professionale in Valle d'Aosta (es. curriculum relativo alle attività svolte sul territorio regionale nel settore audiovisivo)
5. I soggetti richiedenti possono, altresì, allegare:
- a) dichiarazioni dell'interesse degli interpreti principali a partecipare all'opera;
 - b) curriculum vitae del direttore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista e delle altre figure del cast artistico e tecnico previste;
 - c) altri materiali artistici, quali *moodboard* o altro;
 - d) dati di produzione, fra i quali troupe, elenco luoghi per le riprese, specialisti e operatori tecnici.
6. Oltre alla documentazione prevista ai commi 4 e 5, le imprese devono altresì allegare la seguente documentazione:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del richiedente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri, attestante la sussistenza di tutti i requisiti di cui al precedente art. 5; tale dichiarazione potrà essere resa mediante la compilazione del modulo denominato **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** pubblicato sul sito <https://filmcommission.vda.it/> e comunque dovrà contenere tutti i dati e le informazioni ivi previste;
 - b) originale, o copia dichiarata conforme, del certificato di iscrizione alla CCIAA o registro equivalente secondo lo Stato di appartenenza;
 - c) documentazione a comprova dei poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore, ove non risultanti dalla documentazione di cui alla precedente lett. b);
 - d) copia fronte retro del documento di identità del soggetto sottoscrittore;
 - e) in caso di richiesta di contributo in Regime "DE MINIMIS" (Regol. UE n. 2831/2023) compilare il modulo denominato **DICHIARAZIONE DE MINIMIS** pubblicato sul sito <https://filmcommission.vda.it/>.
7. La Fondazione può domandare ai richiedenti documentazione integrativa.
8. Le domande sono valutate sulla base della documentazione pervenuta, che può essere sottoposta a riscontro di veridicità da parte della Fondazione.
9. In ogni caso la presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, anche in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.
10. Con la presentazione della domanda il soggetto proponente si intende obbligato a comunicare ogni successiva variazione rilevante con riferimento ai dati risultanti dalla documentazione presentata. Le variazioni del cast nei ruoli chiave (regista, attori principali) vanno adeguatamente motivate, pena l'esclusione al finanziamento.

Art. 7 - Procedura di valutazione

1. I progetti vengono valutati da una commissione composta dal direttore della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste e da due esperti esterni nominato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione.
2. In ogni caso, potrà essere nominato membro della commissione di valutazione il Presidente della Fondazione Film Commission, in luogo di uno dei due membri esterni.

3. La commissione ha sempre facoltà di sottoporre alcune valutazioni al Consiglio di Amministrazione della Film Commission.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento UE n. 651/2014, e dalla Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea C332/1 del 15 novembre 2013 relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, la Commissione valuterà la qualità culturale del progetto, in base ai seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Qualità produttiva del progetto: curriculum dell'impresa di produzione proponente, della compagine produttiva e del cast tecnico; sostenibilità del piano finanziario; coerenza tra aspetti produttivi, finanziari e legali.	20
Valenza culturale e artistica del progetto: qualità del soggetto e della sceneggiatura; originalità della storia, stile e credibilità della regia; profili del cast artistico.	17
Riferimento nei contenuti del progetto alla Valle d'Aosta, con particolare riguardo a mercati strategici, aspetti territoriali e culturali della regione.	15
Rilevanza del progetto per la Regione Valle d'Aosta in termini economici, turistici e culturali, ed in generale strategici, ivi compreso l'utilizzo di autori e/o maestranze e/o professionalità valdostane.	15
Un'impresa con sede legale o sede operativa da almeno 12 mesi nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta è soggetto proponente	7
Valorizzazione di specificità regionali: l'opera è realizzata in doppia lingua (italiano e francese) e/o valorizza specificità linguistiche locali e/o è realizzata in regime di coproduzione con Paesi confinanti con la Valle d'Aosta.	3
Tipologie specifiche di opera: l'opera è un documentario o è un'opera prima o seconda o è un'opera di animazione.	5
Potenziale di visibilità dell'opera: qualità ed estensione delle prospettive distributive.	18
TOTALE	100

5. Per ciascuno dei criteri sopra indicati, viene assegnato dalla commissione un punteggio fino al punteggio massimo previsto. Saranno ammessi a contributo, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio sul Fondo, i progetti che avranno ottenuto un totale di almeno 60 punti su 100.
6. Dall'esame di tutte le domande presentate ad ogni scadenza la Commissione redigerà apposito verbale; di quelle ammesse a valutazione verrà stilata una graduatoria di merito, sulla base della quale verranno deliberati i contributi. In caso di insufficienza dei fondi residui, le domande valutate positivamente avranno priorità di finanziamento, qualora siano stanziati risorse aggiuntive ovvero nelle successive erogazioni.
7. Le valutazioni relative alle domande presentate saranno completate entro 90 giorni dalla data di scadenza delle presentazioni; successivamente a ciò, gli esiti della procedura di valutazione saranno comunicati ai soggetti proponenti in forma elettronica, agli indirizzi forniti all'atto della presentazione della domanda.

Art. 8 - Limiti del contributo e Spese ammissibili

1. Per i progetti valutati positivamente, la Film Commission concede un contributo fino a 80.000,00 euro, a fronte di una spesa minima sul territorio della Regione Valle d'Aosta garantita ed effettuata dal soggetto richiedente pari, almeno, al 150% del contributo richiesto. L'importo massimo di 80.000,00 euro potrà, eventualmente, essere superato, soltanto nei casi previsti e disciplinati dal Capo III di questo Regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese di cui all'apposito modello denominato **ALLEGATO A** pubblicato sul sito <https://filmcommission.vda.it/> il quale costituisce parte integrante del presente regolamento e che siano:
 - a) strettamente correlate alle attività previste nel progetto;
 - b) documentate sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
 - c) riferite esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione del beneficiario.
3. Le spese si intendono effettuate sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta quando sono liquidate a soggetti che abbiano nella Regione sede legale e/o operativa o domicilio fiscale o residenza fiscale da almeno 6 (sei) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. Si considerano altresì spese effettuate sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta le spese liquidate a soggetti nati in Valle d'Aosta ma residenti altrove e che possano comprovare lo svolgimento della propria attività professionale in Valle d'Aosta impiegati nei seguenti ruoli: autori (soggetto/sceneggiatura), registi, compositori di colonne sonore originali, attori, produttori, capi reparto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: direttori della fotografia, scenografi, capi costumisti, capi truccatori, capi parrucchieri, fonici di presa diretta).
4. I contributi sono erogati a fondo perduto, e possono essere assegnati nel limite del 50% del costo complessivo di produzione dell'opera, come definito dalla vigente normativa nazionale, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore. Nel caso di produttori in regime di coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale o produzione internazionale, tale limite è calcolato sulla sola quota di cui il soggetto richiedente è titolare.

In ogni caso, il contributo erogato, unitamente agli altri eventuali finanziamenti previsti nel piano finanziario, non potrà essere superiore al costo totale dell'opera.

Art. 9 - Obblighi per i beneficiari

1. Le risorse del Fondo sono assegnate ed erogate ai soggetti beneficiari a condizione che questi ultimi rispettino puntualmente le condizioni previste nel presente Regolamento, nessuna esclusa, e provvedano ad adempiere agli obblighi in esso previsti.
2. I beneficiari dovranno, tra l'altro, assicurare:
 - a) avvio dei lavori sul territorio regionale in data successiva alla presentazione della domanda e comunque entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'eventuale delibera di assegnazione del contributo; la data di avvio dei lavori deve essere comunicata alla Film Commission Vallée d'Aoste. Qualora tale termine non possa essere rispettato, il beneficiario potrà inoltrare, prima di detta scadenza, motivata istanza di proroga, il cui accoglimento, per un tempo massimo di ulteriori 6 mesi, è rimesso all'insindacabile giudizio della Film Commission. Nel caso di opere realizzate al di fuori del territorio regionale, i beneficiari dovranno comunque comunicare l'avvio dei lavori nelle tempistiche indicate;
 - b) la conclusione e rendicontazione dei progetti entro 18 mesi o 24 mesi per i progetti di animazione dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno; qualora tale termine non possa essere rispettato, il beneficiario potrà inoltrare, prima di detta scadenza, motivata istanza di proroga, il cui accoglimento, per un tempo massimo di ulteriori 6 mesi, è rimesso all'insindacabile giudizio della Film Commission;
 - c) la spesa sul territorio della Regione di un importo non inferiore al 150 per cento del contributo concesso.
3. Su tutti i documenti pubblicitari e di comunicazione e sulle opere audiovisive dovranno figurare obbligatoriamente il logo "Film Commission Vallée d'Aoste" e la dicitura "con il contributo del Fondo per il sostegno alla produzione audiovisiva della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste" ed i ringraziamenti, corredati da logo, alla Regione autonoma Valle d'Aosta.
4. I beneficiari dovranno altresì, ove sia richiesto dalla Fondazione:
 - a) organizzare durante le riprese una conferenza stampa con la presenza del regista, degli interpreti principali e del Presidente della Fondazione o loro delegati, senza selezione o esclusione alcuna di rappresentanti dei media;
 - b) concedere a titolo gratuito alla Fondazione i diritti di utilizzo di almeno quindici (15) foto di scena scelte dalla Fondazione stessa, nonché un permesso in favore di un operatore delegato dalla Fondazione per la realizzazione di foto di scena e riprese del "backstage", durante almeno una giornata di riprese, e liberatoria a utilizzare le fotografie così scattate per i fini previsti nel presente Regolamento su ogni supporto e senza limiti di tempo;

- c) concedere a titolo gratuito alla Fondazione tre copie dell'opera su supporto digitale e file in alta risoluzione (formato MPEG/MOV 1080p H.264) entro trenta giorni dalla sua prima messa in onda o proiezione in sala cinematografica. Di tali copie due saranno conservate dalla Fondazione e una sarà depositata presso l'Assessorato Regionale Istruzione e Cultura - Bureau Régional pour l'Ethnologie et la Linguistique (BREL); le copie potranno essere utilizzate per la proiezione dell'opera o di suoi stralci in eventi di promozione a carattere regionale, nazionale e internazionale senza limiti di tempo;
- d) oltre a quanto già previsto alla precedente lettera b), autorizzare la presenza sul set di un rappresentante della Fondazione in tempi e modi concordati;
- e) organizzare una proiezione dell'opera in presenza del regista e parte del cast in una località della Regione; in caso di partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgere la Fondazione nelle conferenze stampa di presentazione.

Art. 10 - Modalità di utilizzo delle risorse

1. Unitamente alla comunicazione della valutazione positiva effettuata dalla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste di cui all'art. 7, comma 4, la Fondazione comunica ai soggetti beneficiari la documentazione da presentare, anche ai fini della comprova dei requisiti dichiarati, e successivamente invia per la sottoscrizione un atto di impegno con l'indicazione del contributo accordato, delle modalità di erogazione e di rendicontazione (ivi inclusa la possibilità di eventuali acconti), oltre alle eventuali ulteriori prescrizioni. La documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il termine indicato nella comunicazione della valutazione positiva; in mancanza di tale indicazione, entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della suddetta comunicazione. La sottoscrizione dell'atto di impegno dovrà avvenire, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e della regolarità della documentazione presentata, entro il termine indicato nella comunicazione o, in mancanza di tale indicazione, entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione.
2. Qualora il beneficiario non provveda alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine ivi indicato, o la medesima non risulti conforme a quanto richiesto, oppure il beneficiario non risulti in possesso degli occorrenti requisiti o non provveda alla sottoscrizione dell'atto di impegno entro il termine indicato, verrà dichiarato decaduto dal beneficio, con conseguente revoca del contributo concesso e risoluzione di diritto di tutti gli impegni e rapporti eventualmente assunti.
3. I progetti finanziati, unitamente ad altre informazioni ritenute necessarie, sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.
4. La Fondazione assegna i contributi ai soggetti beneficiari conformemente a quanto indicato nel comma 1. L'erogazione dei contributi da parte della Fondazione può avvenire anche anticipatamente rispetto alla conclusione del progetto. Sarà facoltà della Film Commission subordinare la concessione di tali anticipi alla prestazione da parte del beneficiario di adeguate garanzie nella forma da indicarsi dalla stessa Film Commission e/o alla presentazione di un certo ammontare di fatture quietanzate per spese ammissibili sostenute sul territorio valdostano. Le erogazioni a titolo di anticipo, che potranno essere corrisposte al massimo nella misura dell'80 per cento del totale del contributo assegnato, intervengono comunque in data successiva all'accredito del relativo finanziamento regionale.
5. Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di ammissione al contributo e nella documentazione alla medesima allegata dovrà essere tempestivamente comunicata dal richiedente alla Fondazione, la quale si riserva di valutare la necessità di una rivalutazione del punteggio assegnato con conseguente rideterminazione o revoca (qualora in sede di rideterminazione l'opera non raggiunga un punteggio sufficiente all'assegnazione del contributo in base alla graduatoria) del contributo.

Art. 11 - Rendicontazione da parte dei beneficiari

1. Il saldo del contributo verrà corrisposto ai soggetti beneficiari dopo la presentazione alla Fondazione di:
 - a) un consuntivo analitico delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore vigente corredato dall'esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati;

- b) una autodichiarazione del legale rappresentante o del soggetto beneficiario in cui si attesti la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione. A fronte della produzione di tali documenti e ai fini dell'erogazione del saldo del contributo la Fondazione effettuerà una valutazione di idoneità effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti ai beneficiari.
2. La mancata regolare rendicontazione comporta il venir meno dell'obbligo della Fondazione di corrispondere il contributo, e l'obbligo del beneficiario di restituzione delle eventuali erogazioni del contributo ottenute in via anticipata.
 3. La Fondazione potrà disporre la revoca o riduzione del sostegno accordato, con il conseguente recupero di eventuali somme già erogate in via anticipata, nel caso in cui si accertino dichiarazioni non veritiere relativamente alle attività di produzione e/o al bilancio del progetto.
 4. Qualora in fase di rendicontazione si accerti che il totale delle spese ammissibili sostenute sia inferiore a quello preventivato (ma comunque non inferiore al 150% del contributo concesso) ovvero si verifichi la presenza di documentazione prodotta inidonea a giustificare l'intero importo preventivato, salvo un margine di tolleranza del 5% (cinque per cento), il contributo a saldo sarà ricalcolato dalla Fondazione. Qualora il nuovo punteggio così quantificato risultasse inferiore alla soglia minima di punteggio di cui all'articolo 7, comma 3, il contributo verrà interamente revocato.
 5. Qualora invece in fase di rendicontazione si accerti che il totale delle spese ammissibili sostenute sia superiore a quello preventivato alla presentazione della domanda, anche in presenza di documentazione idonea, il contributo a saldo sarà comunque calcolato in base a quanto dichiarato nel preventivo di spesa all'atto della presentazione della domanda.
 6. Qualora in sede di rendicontazione risulti che le spese sostenute sul territorio regionale siano state inferiori al 150% del contributo concesso, l'intero contributo verrà revocato ed eventuali importi già erogati dovranno essere restituiti.

CAPO II

Fondo per il sostegno allo sviluppo di progetti di produzioni audiovisive

Art. 12 - Finalità. Rinvio a bandi pubblici.

1. Il Fondo ha l'obiettivo di sostenere sin dalla fase di sviluppo, secondo le modalità e i termini che saranno di volta in volta indicati in appositi avvisi pubblici, progetti di opere audiovisive, come definite dalla normativa statale vigente, che rispondano almeno ad una delle seguenti finalità: i) promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, turistico, rurale, storico e le tradizioni della Valle d'Aosta; ii) incentivare la presenza di produzioni audiovisive nazionali ed internazionali sul territorio valdostano; iii) sostenere la crescita e valorizzare il comparto audiovisivo locale, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo le imprese di produzione audiovisiva con sede legale e/o operativa da almeno sei mesi in Valle d'Aosta, gli autori, e in generale i professionisti dell'audiovisivo residenti fiscalmente o con domicilio fiscale in Valle d'Aosta o nati in Valle d'Aosta ma residenti altrove e che, solo con riferimento a questi ultimi, possano comprovare lo svolgimento della propria attività professionale in Valle d'Aosta, e contribuire alla qualificazione delle risorse professionali locali, nonché stimolare e sostenere l'occupazione, l'autorialità e le professionalità valdostane, anche con riferimento ad opere audiovisive da realizzarsi al di fuori della Valle d'Aosta alle condizioni previste nel presente Regolamento.
2. Particolare attenzione viene riservata ai progetti di produzioni di imprese locali, di opere prime e seconde, ai documentari e alle opere di animazione.
3. Le disposizioni del presente capo saranno precisate e integrate, ed eventualmente derogate, nei singoli avvisi pubblici di cui al comma 1.
4. Il fondo per il sostegno e sviluppo si eroga solo in regime di "DE MINIMIS", secondo quanto stabilito nel Regolamento della Commissione Europea n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "DE MINIMIS".

Art. 13 - Opere ammissibili. Casi di esclusione

1. Riguardo le tipologie di opere ammesse e i casi di esclusione, valgono le medesime previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del Capo I, da intendersi qui richiamate, fermo restando che l'obbligo di percentuale di spesa sul territorio regionale previsto dall'art. 8 non vige in relazione al contributo ottenuto per lo sviluppo dell'opera audiovisiva ai sensi del presente capo.

Art. 14 - Soggetti ammessi. Requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare domanda di ammissione al contributo le imprese di produzione audiovisiva che, alla data di presentazione della domanda, posseggano i medesimi requisiti indicati al comma 1 dell'art. 5 del Capo I, da intendersi qui richiamato.
2. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente comma devono inoltre essere, alternativamente:
 - a) produttori unici, ossia titolari del 100% dei diritti di sfruttamento sull'opera;
 - b) produttori in regime di produzione associata, coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale o produzione internazionale, e pertanto titolari di una quota di diritti sull'opera; l'ammontare minimo di tale quota è specificato nei bandi di cui all'articolo 12 comma 1; in ogni caso, non sono ammessi soggetti partecipanti a titolo meramente finanziario (per tali intendendosi i produttori che partecipino a una produzione solo con apporto finanziario, senza quindi alcun apporto di natura tecnica o artistica);
 - c) sono esclusi i produttori esecutivi.
3. I requisiti sopra indicati, oltre che alla data di presentazione della domanda, dovranno essere altresì mantenuti per tutta la durata del progetto, fino all'erogazione del saldo, pena l'esclusione del beneficiario dalla procedura e/o la revoca del contributo eventualmente concesso.
4. Sono ammessi al sostegno di cui al presente capo le associazioni culturali e le fondazioni senza scopo di lucro. Sono ammesse altresì le imprese individuali.
5. L'ammissibilità al finanziamento è subordinata all'esito delle verifiche antimafia, ove necessarie ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Art. 15 - Domande di contributo

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Film Commission con le modalità di cui al successivo art. 20 e, comunque, nei termini e nelle condizioni previste dall'apposito avviso pubblico di cui all'articolo 12 comma 1 ed unitamente alla documentazione ivi indicata.
2. La Fondazione può domandare ai richiedenti documentazione integrativa.
3. Le domande sono valutate sulla base della documentazione pervenuta, che può essere sottoposta a riscontro di veridicità da parte della Fondazione.
4. In ogni caso la presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, anche in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Art. 16 - Procedura di valutazione

1. I progetti vengono valutati da una commissione composta dal direttore della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste e da due esperti esterni nominato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione.
2. In ogni caso, potrà essere nominato membro della commissione di valutazione il Presidente della Fondazione Film Commission, in luogo di uno dei due membri esterni.
3. La commissione ha sempre facoltà di sottoporre alcune valutazioni al Consiglio di Amministrazione della Film Commission.
4. I progetti presentati sono valutati dalla commissione sulla base dei criteri indicati in ciascun avviso pubblico di cui all'articolo 12 comma 1.
5. Per ciascuno dei criteri indicati nell'avviso pubblico, viene assegnato dalla commissione un punteggio fino al punteggio massimo previsto. Saranno ammessi a contributo, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio sul Fondo, i progetti che avranno ottenuto il punteggio minimo che verrà indicato nell'avviso di cui all'articolo 12 comma 1.

6. Di tutte le domande presentate entro la scadenza, la Commissione redigerà apposito verbale; di quelle ammesse a valutazione verrà stilata una graduatoria di merito, sulla base della quale verranno deliberati i contributi. In caso di insufficienza dei fondi residui, le domande valutate positivamente avranno priorità di finanziamento, qualora siano stanziati risorse aggiuntive ovvero nelle successive erogazioni.
7. Le valutazioni relative alle domande presentate saranno completate entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande o entro il diverso termine indicato nell'Avviso di cui all'art. 12, comma 1; successivamente all'avvenuta valutazione delle domande, gli esiti della procedura di valutazione saranno comunicati ai soggetti proponenti in forma elettronica, agli indirizzi forniti all'atto della presentazione della domanda.

Art. 17 - Limiti del contributo e Spese ammissibili

1. Per i progetti valutati positivamente, la Film Commission concede un contributo nei limiti specificati nell'avviso pubblico di cui all'art. 12 comma 1, a fronte del rispetto da parte del beneficiario dei requisiti di spesa minima sul territorio e degli altri obblighi previsti nello stesso avviso.
2. La conclusione e rendicontazione dei progetti dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno; qualora tale termine non possa essere rispettato, il beneficiario, potrà inoltrare, prima di detta scadenza, motivata istanza di proroga, il cui accoglimento per un tempo massimo di ulteriori 6 mesi è rimesso all'insindacabile giudizio della Fondazione.
3. I contributi sono erogati a fondo perduto, e possono essere assegnati nel limite del 50% dei costi complessivi di sviluppo dell'opera quali risultanti dal budget di sviluppo prodotto all'atto della domanda. Nel caso di produttori in regime di cosviluppo ovvero coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale o produzione internazionale, tale limite è calcolato sulla sola quota di cui il soggetto richiedente è titolare.
4. In ogni caso, il contributo erogato, unitamente agli altri eventuali finanziamenti previsti nel Piano finanziario non potrà essere superiore al costo complessivo di sviluppo dell'opera.

CAPO III

Sostegno alla produzione di opere di particolare rilevanza artistica ed economica

Art. 18 - Finalità

1. Il Fondo ha l'obiettivo di accordare un sostegno particolare alla realizzazione di quelle opere audiovisive, come definite dalla normativa nazionale vigente, che presentino una particolare rilevanza artistica e/o economica, in quanto possono in modo particolare contribuire a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, turistico, rurale, storico e le tradizioni della Valle d'Aosta, sia sotto il profilo della presenza di produzioni audiovisive nazionali ed internazionali sul territorio valdostano, sia della qualificazione delle risorse professionali locali, sia in relazione all'obiettivo di stimolare e sostenere l'occupazione e le professionalità valdostane.

Art. 19 - Procedura

1. Ove la commissione di valutazione costituita ai sensi dell'art. 7 comma 1, nel corso del proprio esame di progetti presentati ai sensi delle disposizioni del Capo I di questo Regolamento, ravvisi che un progetto rivesta particolare rilevanza artistica e/o economica in relazione alle finalità indicate all'art. 18, riferisce tale giudizio al Consiglio di Amministrazione della Film Commission e sottopone a quest'ultimo copia della documentazione acquisita riguardo il progetto in questione.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, una volta informato ai sensi del comma 1, ove ravvisi la particolare rilevanza artistica e/o economica del progetto può, con delibera motivata e compatibilmente alle risorse disponibili, deliberare un aumento dell'ammontare del contributo riconosciuto al progetto ai sensi dell'art. 8 sino a € 300.000,00 o eventuale diverso massimale compatibile con la normativa a quella data vigente.

3. La decisione di cui al comma 2 è comunicata al beneficiario. La concessione e l'erogazione del contributo, ed ogni altro aspetto, sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I e dalle eventuali ulteriori prescrizioni indicate al beneficiario nella predetta comunicazione.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 20 - Modalità di presentazione delle domande. Comunicazioni.

Tutte le domande di contributi relative ai sostegni previsti nel presente Regolamento potranno essere presentate alla Film Commission secondo le seguenti modalità:

1. consegna a mano.
2. invio per servizio postale - mediante raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per posta elettronica indirizzata a produzioni@filmcommission.vda.it di copia della ricevuta di spedizione. In tal caso farà fede, ai fini dell'ammissione a contributo, il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro del vettore; in ogni caso non saranno ammessi progetti pervenuti oltre sette giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione.
3. invio per via telematica - mediante Posta Elettronica Certificata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di amministrazione digitale al seguente indirizzo filmcommissionvda@pec.net.

Le domande e le ulteriori dichiarazioni e documentazione richiesti ai sensi del presente Regolamento dovranno essere sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del richiedente o comunque da soggetto munito di idonei poteri, e dovranno essere corredate da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore (certificato C.C.I.A.A., procura, etc.).

La presentazione della domanda non dà diritto, di per sé, all'ottenimento del contributo, anche in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Per le procedure di cui al Capo II, eventuali prescrizioni ulteriori o derogatorie a quanto previsto nel presente articolo potranno essere contenute nei singoli avvisi pubblici di cui all'art. 12 comma 1.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure di cui al presente Regolamento, sia indirizzate alla Fondazione sia da essa inviate, avverranno, con le modalità sopra indicate, all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda.

Art. 21 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto da parte dei beneficiari di ciascuna delle condizioni e previsioni indicate nel presente Regolamento o nell'atto di impegno sottoscritto o nell'avviso pubblico di cui all'art. 12 comma 1 comporterà, a insindacabile giudizio della Fondazione, la revoca parziale o totale delle sovvenzioni assegnate ai sensi dello stesso.
2. Nei casi di cui al comma 1, ove siano state erogate somme a titolo di anticipo, queste ultime dovranno essere restituite dal beneficiario.

Art. 22 - Cumulabilità

1. I contributi di cui al Capo I e al Capo II non sono cumulabili nell'arco dello stesso anno.
2. I contributi di cui al Capo III sono cumulabili con i contributi di cui al Capo I.

Art. 23 - Assenza di vincolo

1. L'erogazione di ciascuna delle misure di sostegno previste nel presente Regolamento è vincolata alla effettiva disponibilità e rimanenza di somme nel Fondo senza che la richiesta, quand'anche in presenza dei necessari requisiti, dia diritto all'assegnazione o erogazione del contributo.